



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2024-2026, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 9/2024/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2024 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti 2023 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 77/2024/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario

2023 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

DATO ATTO che il Comune di Lavarone è sottoposto a controllo analitico in ragione del dato relativo ai residui attivi del titolo 1 e 3 per un valore pro-capite superiore a 1.000,00 euro (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 77/2024/INPR);

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 833 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto le *“Regolazioni finanziarie tra Comuni, Comunità e Provincia autonoma di Trento relative al fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. e ai ristori specifici di spesa rientranti nelle Certificazioni COVID-19 del triennio 2020, 2021 e 2022”*;

CONSIDERATO che il Comune di Lavarone, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Lavarone ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 in data 29 dicembre 2023 entro il termine del 15 marzo 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 4 gennaio 2024 entro il termine 14 aprile 2024;

RILEVATO che il Comune di Lavarone ha approvato il rendiconto 2023 in data 29 aprile 2024, entro il termine del 30 aprile 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 28 marzo 2024, entro il termine del 30 maggio 2024;

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 trasmesso a questa Sezione di controllo il 30 settembre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lavarone, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2393);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2024-2026;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2023 trasmesso a questa Sezione di controllo il 30 settembre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lavarone, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2391);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2023;

ESAMINATE le Tabelle PNRR 2024 compilate dall'organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo il 30 settembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 2634 del 12 dicembre 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATE le note acquisite ai prot. Corte dei conti n. 102 del 13 gennaio 2025, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTA l'ordinanza n. 48/2024 del 10 ottobre 2024, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha designato il magistrato istruttore il Cons. Marilisa Beltrame;

VISTA l'ordinanza n. 13/2025 del 19 maggio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio ed esaminata la documentazione agli atti.

#### CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023. L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*

La norma dispone che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”*

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di

revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 (eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011), la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (*cfr.* anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti disegnando un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *"ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*, nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *"assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali."*

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, *"fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti"* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell'ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma

Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Si richiamano le sentenze della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come *"bene pubblico"*), nonché la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *"l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici"* evidenziando che *"la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]"*.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Lavarone, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

– Risultato di amministrazione (lett. A)	2.113.636,06
– Parte accantonata (lett. B)	953.912,76
– Parte vincolata (lett. C)	46.455,97
– Parte destinata agli investimenti (lett. D)	2.254,19
– Parte disponibile (lett. E)	1.111.013,14
– Fondo finale di cassa	2.152.984,40
– Anticipazioni di cassa	0,00
– Capacità di riscossione	52,84%
– Residui attivi finali	5.139.973,40
– Residui passivi finali	4.030.259,44
– Risultato di competenza di parte corrente (O1)	632.412,32
– Risultato di competenza (W1)	1.172.967,31

-	Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	402.418,06
-	Equilibrio complessivo (W3)	990.261,80
-	Sostenibilità dei debiti finanziari	1,37%
-	Attivo patrimoniale	23.223.135,14
-	Passività patrimoniali	4.450.854,44
-	Patrimonio netto	18.772.280,70

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 2634 del 12 dicembre 2024), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'Ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- misure conseguenziali adottate a seguito della deliberazione n. 43/2024/PRSE;
- mancata ed erronea compilazione dei prospetti presenti sul questionario LimeSurvey - rendiconto della gestione 2023;
- assenza di vincoli sulle giacenze di cassa;
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente;
- qualità dell'avanzo di amministrazione nel rapporto tra residui attivi del titolo 1 e 3 ed il risultato di amministrazione lett. A);
- efficienza nell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- gestione dei residui;
- indebitamento;
- organismi partecipati;
- garanzia fidejussoria;
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU;
- obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. n. 33/2013;
- omessa trasmissione di documentazione.

In esito alle predette richieste, con nota di data 13 gennaio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 102 di medesima data, a firma dell'organo di revisione e del sindaco, sono state trasmesse controdeduzioni ed elementi integrativi sufficienti a chiarire quanto rilevato con riguardo al vincolo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere, all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, all'indebitamento, alle pubblicazioni sul sito istituzionale e alla omessa trasmissione di documentazione.

Permangono tuttavia le criticità relative a: mancata compilazione dei prospetti inseriti nel questionario LimeSurvey – rendiconto della gestione 2023; qualità dell'avanzo di amministrazione; gestione dei residui; organismi partecipati; garanzia fidejussoria. Per quanto concerne i progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU si procederà a riportare di seguito l'esito del monitoraggio.

4. Preliminarmente si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria, l'Ente ha relazionato in merito alle misure conseguenziali assunte a superamento delle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 43/2024/PRSE.

Con riferimento agli adempimenti connessi alla compilazione del questionario LimeSurvey – rendiconto della gestione 2023, si sottolinea che il revisore non ha dato pienamente attuazione al suddetto compito, con particolare riguardo alla compilazione di taluni prospetti inseriti nel questionario.

A seguito di richiesta istruttoria, il revisore ha dato parziale riscontro a quanto richiesto; infatti risulta mancante la compilazione dei prospetti tab. 1 e tab. 5 del punto n. 38 della Sezione II – *dati contabili: risultati della gestione finanziaria*, e non è stato dato alcun riscontro alla segnalazione di errata compilazione dei prospetti n. 6 al punto 38 tabella di riepilogo) e del prospetto n. 42 – Sezione II *conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato d'amministrazione* -. L'errata compilazione di quest'ultima tabella, ha prodotto nel sistema LimeSurvey n. 1 criticità contabile, derivante dall'erronea indicazione dell'utilizzo "dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti applicato" (erroneamente indicato pari a zero).

Il Collegio raccomanda pertanto all'Ente di assicurare una proficua e reciproca collaborazione con il Revisore al fine di pervenire ad informazioni verificate ed attendibili (es. integrale compilazione dei quadri del questionario LimeFit).

5. Con riguardo alla qualità dell'avanzo di amministrazione, è stato rilevato dalla documentazione in atti, che i residui attivi del titolo 1 e del titolo 3 rispettivamente pari ad euro 552.671,11 e ad euro 1.385.125,40 rapportati al risultato di amministrazione "A" pari ad euro 2.113.636,06, generano una percentuale che si attesta al 91,68% (sopra la soglia del 65%). A tale riguardo, la Sezione ha richiesto all'ente di fornire indicazioni sulle ragioni dell'elevata percentuale. Dal relativo riscontro istruttorio (punto n. 5), si evidenzia come le "entrate per tariffa rifiuti e servizio idrico vengono accertate a residuo, slittando di una competenza rispetto alla loro riscossione". I residui del titolo 1 si riferiscono ad accertamenti TARI gestiti da Trentino Riscossioni e IMIS i cui accertamenti vengono gestiti dall'ufficio tributi del comune. Le principali componenti dei residui del titolo 3 riguardano i rapporti intercomunali del servizio idrico, gestiti dall'ufficio tributi del comune e successivamente messi a ruolo e definiti recentemente con il comune di Luserna ed in via di definizione con il comune di Folgaria.



L'ente, inoltre, asserisce che, *“pur non avendo ovviamente la certezza di poter incassare tutto, la maggioranza dei residui sono “gestiti” e vi è un FCDE per sanare l'eventuale mancanza di incassi”*.

Dal conto dei residui attivi del comune è emersa una significativa incidenza di residui del titolo 1 (euro 258.673,95) e del titolo 3 (euro 482.908,86) delle entrate, formati principalmente negli anni 2020-2021 e riferiti all'incasso della tassa sui rifiuti TARI, nonché agli incassi delle fatture del servizio acquedotto.

Giova, al riguardo, richiamare il principio contabile generale n. 9 della prudenza in base al quale l'Amministrazione deve effettuare annualmente (e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo) una ricognizione dei residui attivi, al fine di verificare la fondatezza giuridica per il mantenimento della posta tra i crediti nel bilancio dell'ente.

Tenuto conto che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria “potenziata”, i residui attivi sono interamente costituiti da obbligazioni scadute; con riferimento a tali crediti è doverosa l'attivazione delle procedure necessarie per il recupero delle relative somme.

Il Collegio raccomanda all'Ente di valutare attentamente i presupposti giuridico contabili per il mantenimento dei residui attivi vetusti, verificando non soltanto l'idoneità del titolo giuridico, ma anche l'effettiva recuperabilità della somma.

6. Con riguardo agli organismi partecipati, si sottolinea che relativamente al provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni, questa Sezione in istruttoria ha segnalato che il revisore nel questionario ha dichiarato la verifica dell'effettuazione della ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette e indirette, entro lo scorso 31 dicembre, di cui all'art. 20, cc. 1 e 3 del TUSP, a seguito del quale è stato adottato un piano di riassetto e/o razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 c. 1 e 2 del TUSP (*Sezione IV – 3.1*). Peraltro, da accertamenti effettuati, non risulta trasmesso a questa Sezione il suddetto provvedimento, e la verifica della presenza del documento sul portale del MEF delle partecipazioni ha dato esito negativo. Nell'anno di riferimento alla rilevazione 2021, risulta presente unicamente la “Nota integrativa al bilancio 2022-2024 (allegato)”, all'interno di quest'ultima vi è un accenno alla deliberazione di ricognizione ordinaria delle partecipazioni n. 19 del 20 dicembre 2021 (relativa alla rilevazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020), che non risulta tuttavia pubblicata né inviata alla Sezione di controllo di Trento.

Si evidenzia infatti, che l'ultima trasmissione del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni a questa Sezione, risale all'anno 2017 e che sul sito web del Comune non risulta presente il provvedimento di cui sopra.

Nel riscontro istruttorio l'Ente ha, tuttavia, dichiarato di aver erroneamente indicato l'avvenuta adozione di un piano di riassetto e/o razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 cc. 1 e 2 del TUSP, e che pertanto è da intendersi “no” la risposta al quesito 3.1 del questionario.

Il Collegio, preso atto di quanto dedotto, sollecita l'Amministrazione del Comune di Lavarone ad attivare il procedimento di revisione delle partecipazioni.

7. Con riferimento alla garanzia fidejussoria in essere, concessa dall'ente a favore dell'ex società partecipata Turismo Lavarone, con nota istruttoria è stato richiesto l'invio degli atti di disposizione dell'onere di garanzia. L'ente si è limitato ad inviare unicamente la deliberazione n. 95 del 29 settembre 2014 relativa alla moratoria della fidejussione di un anno sino al 2020.

Dalla suddetta deliberazione si evince che in data 8 luglio 2013 con deliberazione n. 77 e successiva deliberazione n. 78 del 29 luglio 2013, era stata rilasciata in favore della Turismo Lavarone S.p.a. ed a beneficio della Cassa Rurale di Folgaria, Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. una garanzia fidejussoria per l'importo di euro 300.000,00 per far fronte alle esigenze di investimento ed interventi di potenziamento del sistema impiantistico.

Dalla relazione sul rendiconto 2023 dell'organo di revisione, si desume che allo stato attuale la suddetta garanzia rilasciata dall'ente risulta ancora pienamente in essere, rinegoziata con scadenza 2030.

Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'art. 207 del TUEL, nel quale, oltre ad essere prevista la competenza del Consiglio comunale per il rilascio di fideiussioni, sono precisate altresì le condizioni che un ente locale deve rispettare per poter legittimamente rilasciare garanzie a favore di organismi partecipati o terzi destinatari di contributi agli investimenti (v. deliberazione Sezione Autonomie n. 30/2015).

Disciplina analoga è contenuta anche nell'art. 25 della l.p. n. 3/2006.

Sul piano contabile, le garanzie costituiscono evidentemente passività potenziali, per le quali si richiama quanto disposto dal principio contabile 5.5 allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, in base al quale: *"Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:*

*- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;*

*- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.*

*Si ricorda, infine, che lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi."*

Il principio contabile prevede, inoltre, una dettagliata disciplina, nel caso di escussione della garanzia, disponendo che, qualora si verifichi l'escussione della terza annualità consecutiva, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario.

Inoltre, si richiama quanto disposto dall'art. 207, c. 4, del TUEL, in base al quale: *"Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite."*

Disposizione analoga è contenuta anche nell'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011.

In conclusione, sul punto, la Sezione raccomanda di valutare attentamente l'andamento delle posizioni debitorie sottese alle garanzie rilasciate dall'ente provvedendo, nel rispetto del principio della prudenza, a registrare un apposito accantonamento nelle spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti", come prescritto dal citato principio contabile.

Il Collegio invita l'Ente a disporre, a fronte delle garanzie concesse, gli accantonamenti prescritti dai principi contabili nel rispetto del principio della prudenza e a monitorare le posizioni debitorie garantite.
---

8. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del Comune in qualità di soggetto attuatore sulla base di quanto riportato nelle Tabelle PNRR 2024 compilate dall'organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo il 30 settembre 2024.

Di seguito si elencano i progetti monitorati e si sintetizzano i riscontri forniti dall'Ente laddove richiesti.

CUP	DESCRIZIONE	RICHIESTA ISTRUTTORIA	ESITO MONITORAGGIO
I21F22001690006	M1C1 I1.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE	Breve relazione descrittiva dell'intervento; stato di attuazione; criticità riscontrate nel finanziamento e/o esecuzione; indicazione degli eventuali motivi di ritardo	L'Ente dichiara: spese su bando SPID e CIE - ammissione candidatura su domanda dd 29/06/2022 e stato emesso il decreto di finanziamento e l'intervento e in corso di esecuzione, con il supporto del consorzio dei comuni trentini per l'interfaccia dei servizi attivati sul nuovo portale istituzionale con l'accessibilità spid e cie.
I21F22002720006	M1C1 I1.4 rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO	Breve relazione descrittiva dell'intervento; stato di attuazione; criticità riscontrate nel finanziamento e/o esecuzione; indicazione degli eventuali motivi di ritardo	L'Ente dichiara: spese per bando APP-IO ammissione candidatura su domanda dd 28/02/2024 e stato emesso il decreto di finanziamento e l'intervento e in corso di esecuzione, con il supporto del consorzio dei comuni trentini finalizzato alla piena attivazione dell'applicazione per i pagamenti, correttamente interfacciata con il nuovo portale istituzionale;
I51F22010020006	M1C1 I1.03 servizio di accompagnamento e supporto dei Comuni per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione del Piano di trasformazione Digitale dell'ente e per la rendicontazione delle spese	Breve relazione descrittiva dell'intervento; stato di attuazione; criticità riscontrate nel finanziamento e/o esecuzione; indicazione degli eventuali motivi di ritardo	L'Ente dichiara: bando digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA Servizio di accompagnamento e supporto - ammissione candidatura su domanda dd 24/03/2023 e stato emesso il decreto di finanziamento e l'intervento e in corso di esecuzione, con il supporto del consorzio dei comuni trentini per l'attivazione della piattaforma nazionale digitale dei dati. Si fa presente che, a seguito dell'attuazione di tale intervento, potrà attivarsi il servizio notifiche digitali per il quale questo comune ha presentato istanza di finanziamento in PNRR
I21F22001270006	M1C1I1.04 miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - Citizen experience*fraz. Gionghi* sito comunale e servizi digitali	Breve relazione descrittiva dell'intervento; stato di attuazione; criticità riscontrate nel finanziamento e/o esecuzione; indicazione degli eventuali motivi di ritardo	L'Ente dichiara: bando esperienza del cittadino-sito web - concluso e liquidato, si riferisce alla realizzazione nuovo sito web e altri interventi inerenti la digitalizzazione dei servizi comunali

In merito non si rilevano criticità evidenti.

### P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige  
sede di Trento

### ACCERTA

- le criticità esposte in parte motiva, con riferimento al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Lavarone;
- che dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 non sono emersi aspetti di rilievo.

### **DISPONE**

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati in particolare nel questionario, nella relazione dell'organo di revisione, nella BDAP e nel rendiconto. In particolare, è necessario aggiornare il questionario, secondo le precisazioni fornite a seguito di istruttoria;
- a valutare attentamente i presupposti giuridico contabili per il mantenimento dei residui attivi vetusti, verificando non soltanto l'idoneità del titolo giuridico, ma anche l'effettiva recuperabilità della somma;
- a proseguire nella gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento;
- ad assicurare una proficua e reciproca collaborazione con il Revisore al fine di pervenire ad informazioni verificate ed attendibili.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2024 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

### **ORDINA**

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al sindaco e all'organo di revisione del Comune di Lavarone (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Lavarone.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025.

Il Magistrato relatore  
Marilisa BELTRAME

Il Presidente  
Pres. Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria  
Il Dirigente  
Dott Aldo PAOLICELLI